**Messaggio**

**7721** 2 ottobre 2019 SANITÀ E SOCIALITÀ

**Rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)**

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

l’art. 13 della Legge sull’Ente Ospedaliero Cantonale (LEOC), del 19 dicembre 2000, stabilisce che i membri del Consiglio di amministrazione (CdA) sono nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni e precisa che il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al massimo due volte.

La formulazione dell’art. 13 LEOC è stata voluta dal Gran Consiglio con l’adozione della Legge sull’Ente Ospedaliero Cantone che, rispetto alla specifica norma precedente (Legge sugli ospedali pubblici, del 20 dicembre 1982, art. 16) ha introdotto la regola di non protrarre l’incarico per più di tre mandati. Inoltre, l’art. 10 LEOC ha riproposto il principio della composizione di 7 membri del CdA, tra i quali un rappresentante del Consiglio di Stato, che, secondo gli intendimenti del Legislatore e la prassi, dev’essere più precisamente un membro del Governo.

In riferimento a quest’ultimo aspetto, il Consiglio di Stato sta affrontando il tema della *governance* dell’EOC e quindi delle modalità di relazione tra l’azienda parapubblica e la proprietà che comprenderà pure il tema (dibattuto da anni) della presenza o meno del Consiglio di Stato nel CdA. La questione era già stata valutata negli anni scorsi in maniera trasversale a diversi enti autonomi di diritto pubblico e aziende a partecipazione azionaria cantonale anche in base alla perizia dal dott. Roger Sonderegger dell’Università di San Gallo. Nei prossimi mesi il Consiglio di Stato intende proporre delle modifiche della LEOC, che terranno in considerazione le esperienze maturate, come pure l’esigenza di procedere con la formalizzazione del capitale di dotazione.

Per il momento, vista la scadenza dei sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali nell’aprile scorso, il mandato dei membri del CdA dell’EOC va formalizzato ai sensi della LEOC in vigore.

Con la scadenza del mandato per il quadriennio 2016-2019, un membro uscente, Edy Dell’Ambrogio, non sollecita un nuovo mandato. Il Governo lo ringrazia per il suo contributo alla politica ospedaliera cantonale, in particolare per il suo ruolo determinante nella mediazione e nel raggiungimento dell’accordo in vista dello scioglimento della Fondazione Cardiocentro Ticino e del passaggio dell’attività all’EOC.

Per quanto attiene ai membri uscenti, essi sono tutti rieleggibili e hanno manifestato la disponibilità e l’interesse al rinnovo dell’incarico. Si propone pertanto di confermare il mandato ai consiglieri di amministrazione Valeria Canova Masina, Luca Crivelli, Roberto Malacrida, Luigi Mariani, Paolo Sanvido, nonché, per il Consiglio di Stato, al Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa.

Per completare il Consiglio di amministrazione, al posto dell’uscente Edy Dell’Ambrogio, si propone la candidatura di Andrea Bersani, avvocato, titolare di un proprio studio legale con sede a Bellinzona e Quinto, già Sindaco del Comune di Giubiasco ed attuale Vicesindaco della nuova Città di Bellinzona.

Nel rispetto dei criteri di incompatibilità e di collisione d’interesse previsti dagli arti. 11 e 12 LEOC, il Consiglio di Stato propone pertanto al Gran Consiglio i seguenti membri del Consiglio di amministrazione dell’EOC per il periodo 2020-2023:

* Andrea Bersani
* Valeria Canova Masina
* Luca Crivelli
* Luigi Mariani
* Roberto Malacrida
* Paolo Sanvido

e per il Consiglio di Stato:

* Raffaele De Rosa

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri